

Documento di Ricerca n. 226

LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 254/2016 E DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 20267 DEL GENNAIO 2018

Il presente Documento di Ricerca intende definire le linee guida di comportamento della società di revisione indipendente ai fini di fornire un supporto per l'attività richiesta al revisore con riguardo all'emissione della Relazione sulla Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) prevista dagli articoli 3 e 4 D.Lgs. 254/2016.

Allo stato il Documento affronta, in particolare, le tematiche relative ad un incarico di *limited assurance*. Al riguardo, si precisa che il Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 (il "Regolamento"), in linea con l'ISAE 3000 Revised, prevede anche la possibilità di altre due forme di *assurance* (*reasonable* o "mista").

Il presente Documento di Ricerca trova applicazione, con i necessari adeguamenti, anche alle DNF predisposte su base volontaria da società non rientrati negli Enti di interesse pubblico rilevanti così come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 254/2016.

Febbraio 2019

*Al fine della comprensione degli impatti sull'attività richiesta al revisore incaricato dello svolgimento della verifica di conformità della Dichiarazione Non Finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 10, Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016 n. 254, alla luce del contesto normativo modificato dall'introduzione dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (c.d. "**Regolamento Tassonomia**") e dei Regolamenti delegati (UE) 2021/2178 e (UE) 2021/2139 ad esso collegati, si raccomanda la lettura del Documento di Ricerca Assirevi n. 243 (Febbraio 2022).*

LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 254/2016 E DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 20267 DEL GENNAIO 2018

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Documento di Ricerca intende definire le linee guida di comportamento della società di revisione indipendente ai fini di fornire un supporto per l'attività richiesta al revisore con riguardo all'emissione della Relazione sulla Dichiarazione Non Finanziaria prevista dagli articoli 3 e 4 D.Lgs. 254/2016 (nel seguito indicata con "DNF"). Allo stato il Documento affronta, in particolare, le tematiche relative ad un incarico di *limited assurance*. Al riguardo, si precisa che il Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 (il "Regolamento"), in linea con l'ISAE 3000 Revised, prevede anche la possibilità di altre due forme di *assurance* (*reasonable* o "mista").

Il presente Documento di Ricerca trova applicazione, con i necessari adeguamenti, anche alle DNF predisposte su base volontaria da società non rientrati negli Enti di interesse pubblico rilevanti così come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 254/2016.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento per la predisposizione della DNF e per gli obblighi di verifica demandati al revisore sono rappresentate dal D.Lgs. 254/2016¹ e dal Regolamento².

¹ Il D.Lgs. 254/2016, recentemente modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, è stato emanato in attuazione della Direttiva 2014/95/UE. Tale Direttiva ha lo scopo di armonizzare a livello comunitario la pubblicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte degli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni, al fine di rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.

² Il Regolamento, che è stato pubblicato a seguito di uno specifico documento di consultazione datato 21 luglio 2017 (il "Documento di Consultazione"), disciplina, in conformità a quanto previsto dall' art. 9 D.Lgs. 254/2016:

- a) le modalità di pubblicazione e di trasmissione della DNF alla Consob;
- b) le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF pubblicate;
- c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

In aggiunta a quanto sopra, si ricorda che la Commissione Europea, in data 26 giugno 2017, ha emanato la Comunicazione 2017/C 215/01 intitolata *“Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)”* (la “Comunicazione”)³.

Come chiarito dalla stessa Commissione e in linea con l’art. 2 della Direttiva 2014/95/UE, la Comunicazione *“fornisce orientamenti non vincolanti e non introduce nuovi obblighi giuridici”* (cfr. pag. 4 della Comunicazione).

Si segnala comunque, per completezza, che in base all’art. 6, comma 4, Regolamento, *“la verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014”*.

Le linee guida contenute nella Comunicazione devono dunque essere opportunamente considerate anche dai revisori nello svolgimento dei compiti di verifica ad essi demandati dal D. Lgs. 254/2016.

Come sopra ricordato in nota, l’art. 1, comma 1073, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. Legge di Bilancio 2019, ha integrato il contenuto dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 254/2016, aggiungendo alle parole *“principali rischi”* la frase *“ivi incluse le modalità di gestione degli stessi”*. Tale modifica consente di recepire nel nostro ordinamento, in modo letteralmente più preciso, il testo della Direttiva 2014/95/UE che, all’art. 19 bis, par. 1, lett. d), richiede l’inserimento nella DNF di informazioni in merito ai *“principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa [...] nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa”*.

La Legge di Bilancio 2019, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in data 31 dicembre 2018, non contiene specifiche disposizioni volte a disciplinare l’entrata in vigore della modifica in questione. Si ritiene, comunque, che la precisazione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 non determini effettive novità nel contenuto della DNF rispetto a quanto previsto dalla disciplina in vigore per gli esercizi finanziari aventi inizio dall’1° gennaio 2017.

Del resto, la necessità di inserire nella DNF la descrizione delle modalità di gestione dei rischi adottate dall’impresa è già chiaramente contemplata, oltre che nella Direttiva 2014/95/UE, nella Comunicazione della Commissione Europea (cfr. par. 4)⁴ alla quale, come sopra ricordato, il revisore deve, ai sensi del Regolamento Consob, attenersi per lo svolgimento delle proprie verifiche.

³ La Comunicazione è stata predisposta ai sensi dell’articolo 2 Direttiva 2014/95/UE per aiutare le imprese interessate dalla normativa a comunicare le informazioni di carattere non finanziario in maniera rilevante, utile, coerente e comparabile. Anche ESMA il 27 ottobre 2017 ha precisato nel suo *Public Statement* tra le priorità che devono essere considerate dalle società quotate nella predisposizione dei bilanci 2017 che *“Guidelines of the European Commission describing a methodology for reporting non-financial information could be helpful for the issuers”*. Il medesimo passaggio è stato ripreso anche dall’analogo documento ESMA del 26 ottobre 2018.

⁴ In particolare, il par. 4.2 della Comunicazione della Commissione Europea stabilisce che *“I processi di dovuta diligenza riguardano le politiche, la gestione dei rischi e i risultati e vengono attuati da un’impresa al fine di garantire che la stessa sia in grado di realizzare un obiettivo concreto”*. Il paragrafo 4.4. della medesima Comunicazione precisa che *“Le imprese dovrebbero divulgare informazioni sui loro rischi principali e sulle modalità seguite per gestirli e attenuarli”* e, ancora, il paragrafo 4.5 sottolinea che *“Le imprese sono tenute a comunicare indicatori fondamentali di prestazione che siano utili tenendo conto delle loro circostanze specifiche. Tali indicatori fondamentali di prestazione dovrebbero essere coerenti con le metriche effettivamente utilizzate dall’impresa nei suoi processi interni di gestione e di valutazione dei rischi”*.

Inoltre, la previsione dell'art. 3 del D.Lgs. 254/2016, laddove è richiesta la descrizione dei rischi *"nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa [...] e dell'impatto dalla stessa prodotto"*, induce a ritenere che il contenuto della DNF non possa prescindere dalla illustrazione delle modalità di gestione dei rischi, propedeutica per la determinazione degli impatti.

Da ultimo, merita di essere sottolineato che l'illustrazione delle modalità di gestione dei rischi è richiesta anche dagli *standard* di rendicontazione più diffusamente già utilizzati per la predisposizione delle DNF (vale a dire i GRI Standards, come più puntualmente indicato nel successivo par. 3.6)⁵, in relazione ai quali il revisore è chiamato ad esprimere la propria attestazione di conformità ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.Lgs. 254/2016⁶.

3. QUESTIONI CONCERNENTI LA PREDISPOSIZIONE DELLA DNF

3.1. Premessa: i soggetti tenuti alla predisposizione della DNF

Ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 254/2016, i destinatari dell'obbligo di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, la DNF sono gli enti di interesse pubblico, come definiti dall'art. 16 D.Lgs. 39/2010⁷, che presentino i seguenti requisiti:

- i) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario superiore a 500 e
- ii) superamento alla data di chiusura del bilancio di almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
 - a) un totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di Euro;
 - b) un totale dei ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40 milioni di Euro.

(nel seguito, gli **"Enti di Interesse Pubblico Rilevanti"** o **"EIPR"**).

Inoltre, le *"società madri"* di un *"gruppo di grandi dimensioni"*⁸ sono tenute alla redazione della DNF consolidata ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 254/2016. Si ricorda che

⁵ Sul punto si consideri, tra l'altro, lo Standard 102-15 nonché lo Standard 102-11

⁶ Per completezza, si ricorda anche la diversa lettura resa dalla Circolare Assonime n. 4 dell'11 febbraio 2019 in merito alla modifica dell'art. 3 D.Lgs. 254/2016 introdotta dalla Legge di Bilancio 2019. In tale documento, Assonime, pur dando atto che il profilo della descrizione delle modalità di gestione dei rischi *"non è del tutto nuovo nell'ambito della disciplina in tema di informazioni non finanziarie"*, sottolinea che la nuova formulazione della norma in questione *"sembra diretta a imporre una più accurata e specifica esposizione delle modalità di gestione dei rischi non finanziari"*. Dopo aver enfatizzato l'elemento di novità introdotto dalla modifica normativa, Assonime si sofferma ad esaminare il primo esercizio sociale di applicazione della nuova disciplina e giunge a concludere quanto segue: *"poiché le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 entrano in vigore il 1° gennaio 2019, vi sono argomenti per ritenere, in punto di diritto, che esse si applichino alle dichiarazioni non finanziarie relative a esercizi che hanno inizio a partire da quella data"*.

⁷ Ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2010, rientrano nella definizione di *"ente di interesse pubblico"* le banche, le assicurazioni e le imprese di riassicurazione, nonché le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea.

⁸ In base a quanto previsto dall'art. 1 D.Lgs. 254/2016, la *"società madre"* è *"l'impresa, avente la qualifica di ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38"*. La medesima norma definisce il *"gruppo di grandi dimensioni"* come segue: *"il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro; 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro"*.

l'art. 6 stabilisce possibili esenzioni alla predisposizione della DNF a favore delle "società figlie"⁹.

La DNF può essere predisposta, in via volontaria, anche da società non rientranti nella categoria degli EIPR, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 254/2016¹⁰.

3.2. DNF consolidata

Con riguardo alla DNF consolidata, l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 254/2016 dispone che *"Nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre, delle sue società figlie consolidate integralmente e copre i temi di cui all'articolo 3, comma 1"*.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, in caso di DNF consolidata, *"si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3" D.Lgs. 254/2016.*

Sul punto, Consob, nella Relazione Illustrativa al Regolamento, ha precisato che la DNF consolidata dovrebbe *"comprendere, oltre ai dati della società madre, solamente quelli delle società figlie consolidate integralmente nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta"*. Pertanto, ad avviso dell'Autorità, il principio di materialità, espressamente richiamato nell'art. 4 D.Lgs. 254/2016, *"può rilevare solo per selezionare, all'interno del perimetro delle società consolidate sotto il profilo dell'informazione finanziaria, quelle da escludere nella DNF"*.

Dal quadro normativo sopra richiamato emerge che, applicando il principio della materialità sancito dall'art. 3 D.Lgs. 254/2016 e richiamato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 254/2016 si possono escludere dalla DNF consolidata le informazioni relative a società integralmente consolidate che risultino non rilevanti dal punto di vista

⁹ In base a quanto previsto dall'art. 1 D.Lgs. 254/2016, la "società figlia" è *"l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38"*. L'art. 6, comma 1, D.Lgs. 254/2016 stabilisce un'esenzione dalla predisposizione della DNF individuale per gli EIPR che redigono una DNF consolidata o che sono ricompresi nella DNF consolidata di altra società madre. L'art. 6, comma 2, D.Lgs. 254/2016 precisa poi che un EIPR che sia società madre è esentato dalla redazione della DNF consolidata se è anche società figlia ricompresa nella DNF consolidata di altra società madre.

¹⁰ Le DNF volontarie devono essere redatte *"secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto"*. Le DNF volontarie che si attengono alle previsioni del D.Lgs. 254/2016 possono riportare la *"dicitura di conformità allo stesso"*. In caso di predisposizione della DNF in via volontaria, la società può derogare alle attività di controllo del revisore previste dall'art. 3 D.Lgs. 254/2016 e comunque riportare la dicitura di conformità purché: *"a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo; b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro"*.

In base a quanto previsto nell'art. 3, comma 3, Regolamento, *"Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la DNF"* in virtù degli obblighi previsti dal D.Lgs. 254/2016 oppure in via volontaria.

socio-ambientale (fornendo ovviamente adeguata *disclosure* delle motivazioni di tale esclusione).

In ogni caso, qualora la società adottasse i Global Reporting Standards, si ricorda che questi si focalizzano sulla necessità di informare gli *stakeholder* sull'impatto prodotto dall'"organizzazione" nelle aree rilevanti.

In particolare, il GRI 101 e il GRI 103 si distaccano dalle nozioni di "*società, gruppo o controllo*", prevedendo l'estensione dell'informativa non finanziaria sui "*topics*" considerati materiali agli impatti riguardanti ad esempio, le "*business relationship*" (in tale contesto sono da considerare le società non consolidate integralmente) e la "*value chain*", ove rilevanti.

3.3. Contenuto della DNF

La DNF (individuale o consolidata) copre, "*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, ... i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa...*" (art. 3, comma 1 e art. 4).

Gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell'attività di impresa consistono "*almeno*" nella descrizione: i) dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività di impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; ii) del modello organizzativo e gestionale dell'impresa, compresi i modelli aziendali di prevenzione dei reati adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che siano rilevanti nella gestione dei temi socio-ambientali indicati dal D.Lgs. 254/2016; iii) delle politiche praticate dall'impresa per la gestione degli impatti dell'attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall'attuazione di tali politiche (art. 3, comma 1, lettere da a) a c)).

In sintesi, il D.Lgs. 254/2016 identifica:

- a) **temi** (cfr. comma 1), vale a dire gli ambiti tematici ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva;
- b) **politiche praticate** (cfr. comma 1, lett. b), vale a dire gli approcci ai temi di cui alla lett. a), i principali obiettivi perseguiti e le modalità pianificate per il conseguimento di tali obiettivi;
- c) **rischi** (cfr. comma 1, lett. c) rischi che derivano dall'attività dell'impresa, dai relativi prodotti o servizi, dalla catena di fornitura, dalle relazioni commerciali o da altri aspetti comunque connessi ai temi di cui alla lett. a);
- d) **procedure** di gestione del rischio e di rendicontazione delle informazioni non finanziarie, anche mediante l'utilizzo di indicatori fondamentali di prestazione (cfr. comma 1, lett. a).

Come si avrà modo di evidenziare nel successivo paragrafo 4 in relazione ai compiti degli organi amministrativi e di controllo in relazione alla DNF, la principale innovazione concettuale introdotta dal D.Lgs. 254/2016 è rappresentata dall'aver identificato come punto focale l'individuazione da parte degli amministratori degli obiettivi strategici della società in campo socio-ambientale e la definizione di un

sistema di controllo interno che consenta l'efficace gestione dei rischi rilevanti per l'impresa alla luce degli obiettivi individuati. La DNF diviene dunque lo strumento per fornire agli *stakeholder* adeguata *disclosure* di detto processo.

L'art. 3 comma 2 prevede che, in merito agli ambiti di cui al comma 1, la DNF debba fornire una serie di informazioni. Al riguardo Consob ha chiarito nell'ambito della Consultazione del 2017 che dette informazioni vanno fornite solo nella misura in cui "risultino significative alla luce dell'attività svolta dall'impresa e delle sue caratteristiche e, quindi, dei temi socio ambientali sui quali la stessa può avere un impatto rilevante" (cfr. Documento di consultazione pagina 6 nota 4)

3.4. La rilevanza delle informazioni da fornire nella DNF

Come anticipato, la DNF deve fornire informazioni, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, con riferimento ai temi individuati all'art. 3 comma 1, D.Lgs. 254/2016 che risultino rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa medesima (c.d. criterio di rilevanza o di "materialità").

La rilevanza è un concetto già comunemente utilizzato da coloro che preparano le informazioni finanziarie, dai revisori dei bilanci e dagli utilizzatori di dette informazioni.

Ai sensi dell'art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio, una informazione finanziaria è rilevante *"quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa"*.

Analoghe indicazioni sono rinvenibili nei principi di revisione e, oltre all'ISAE 3000 Revised (paragrafi 44/A94), in particolare nell'ISA (Italia) 320, laddove è previsto che *"gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio"*.

In ambito non finanziario, la valutazione circa la rilevanza delle informazioni da fornire nella DNF presenta indubbe peculiarità. Occorre in effetti considerare che le informazioni in questione non sempre sottendono la presenza di dati numerici e i potenziali utilizzatori della DNF non coincidono necessariamente con i potenziali utilizzatori del bilancio.

Utili spunti ai fini della valutazione circa la rilevanza delle informazioni da includere nella DNF possono essere tratti dalla Comunicazione.

In tale documento, la Commissione Europea ha innanzitutto precisato che, nella predisposizione della DNF, le imprese (i) *"sono tenute a considerare le necessità di informazioni di tutte le parti interessate"*, ivi inclusi, *"tra gli altri: investitori, lavoratori, consumatori, fornitori, clienti, comunità locali, autorità pubbliche, gruppi vulnerabili, parti sociali e società civile"* e (ii) *"dovrebbero fornire informazioni pertinenti e utili in merito alle loro interazioni con le parti interessate e alle modalità seguite per tenere conto delle necessità di informazioni delle stesse"* (cfr. pag. 9).

In particolare, *“nel valutare la rilevanza delle informazioni possono essere presi in considerazione diversi fattori, tra i quali: modello aziendale, strategia e rischi principali [...]”¹¹; principali questioni settoriali [...]”¹²; interessi e aspettative delle parti interessate [...]”¹³; impatto delle attività [...]”¹⁴; politiche pubbliche e stimoli normativi [...]”¹⁵”.*

Tra i fattori sopra richiamati, ad avviso della Commissione Europea, costituiscono un aspetto particolarmente significativo gli impatti delle attività di un’impresa. Ovviamente, come precisato nella Comunicazione, *“le ripercussioni interessate possono essere positive o negative e le divulgazioni rilevanti dovrebbero trattare entrambe in maniera chiara ed equilibrata”* (cfr. pag. 5).

In aggiunta, occorre considerare che la rilevanza delle informazioni deve essere valutata, da un lato, alla luce delle specifiche caratteristiche dell’impresa cui si riferiscono e, dall’altro lato, tenendo in considerazione il settore in cui essa opera¹⁶. Come chiarito dalla Commissione Europea, infatti, *“è probabile che le imprese appartenenti a un dato settore condividano sfide ambientali, sociali e di governance simili, ad esempio in virtù delle risorse sulle quali possono contare per produrre beni e servizi oppure delle ripercussioni che possono avere sulle persone, sulla società e sull’ambiente. Di conseguenza, può essere opportuno confrontare direttamente le comunicazioni pertinenti di informazioni di carattere non finanziario di imprese afferenti allo stesso settore”* (cfr. Comunicazione, pag. 6).

Alla luce delle peculiarità sin qui richiamate, la valutazione sulla rilevanza delle informazioni di carattere non finanziario da includere nella DNF risulta senz’altro complessa e suscettibile di essere influenzata da numerosi fattori soggettivi ed oggettivi.

Ovviamente, la valutazione in questione dovrà essere riesaminata con cadenza regolare al fine di garantire che il contenuto della DNF soddisfi i requisiti previsti dal D.Lgs. 254/2016¹⁷.

¹¹ In tale ambito, la Commissione Europea considera rilevanti *“gli obiettivi, le strategie, l’approccio e i sistemi di gestione, i valori, le attività materiali e immateriali, la catena del valore e i rischi principali di un’impresa”* (cfr. Comunicazione, pag. 6)

¹² Sul punto la Comunicazione precisa che *“è probabile che questioni simili siano rilevanti per imprese che operano nello stesso settore o che condividono catene di fornitura. Argomenti già individuati da concorrenti, clienti o fornitori sono probabilmente rilevanti per un’impresa”* (cfr. pag. 6).

¹³ Secondo quanto evidenziato dalla Commissione Europea, *“ci si aspetta che le imprese intrattengano relazioni con parti interessate pertinenti e cerchino di raggiungere una buona comprensione dei loro interessi e delle loro preoccupazioni”* (cfr. Comunicazione, pag. 6).

¹⁴ La Comunicazione precisa che *“ci si aspetta che le imprese considerino la gravità effettiva e potenziale e la frequenza delle ripercussioni delle loro attività. Ciò comprende le ripercussioni determinate dai loro prodotti, dai loro servizi e delle loro relazioni commerciali (ivi inclusi aspetti legati alla catena di fornitura)”* (cfr. pag. 6).

¹⁵ La Commissione Europea ritiene che *“le politiche pubbliche e la normativa possono avere ripercussioni su circostanze specifiche di un’impresa e possono influenzare la rilevanza”* (cfr. Comunicazione, pag. 6).

¹⁶ In questo senso si esprime anche la Commissione Europea, secondo cui *“Le informazioni rilevanti devono essere valutate all’interno di un contesto. Le informazioni possono infatti essere rilevanti in un contesto ma possono non esserlo in un altro. Le questioni da considerare per l’inclusione nella dichiarazione di carattere non finanziario sono specifiche delle circostanze aziendali, tenendo conto di situazioni concrete e di considerazioni settoriali”* (cfr. Comunicazione, pag. 5).

¹⁷ Come precisato nella Comunicazione, *“tali riesami dovrebbero essere più frequenti nelle imprese e nei settori più dinamici e innovativi oppure nelle imprese che cambiano e adattano i propri modelli o le proprie politiche aziendali, anche in relazione ad aspetti di dovuta diligenza. Possono invece essere meno frequenti in circostanze più stabili”* (cfr. pag. 6).

3.5. Il principio del *comply or explain* previsto dalla disciplina sulla DNF

L'art. 3, comma 1, D.Lgs. 254/2016 prevede - in via preliminare - che la DNF copra i temi (o meglio gli ambiti, come chiarito nel paragrafo 3.3 che precede) ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto.

Solo per gli ambiti ritenuti rilevanti, la DNF deve contenere le informazioni previste dal comma 2 dell'art. 3 del Decreto.

Ne deriva che l'impresa che ritiene uno degli ambiti "*ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva*" non rilevante debba darne adeguata spiegazione nella DNF. L'assenza di tale spiegazione costituisce, in linea di principio, una carenza informativa.

Lo stesso art. 3, comma 1, D.Lgs. 254/2016 prevede poi che per gli ambiti rilevanti l'impresa deve fornire la descrizione:

- dei principali rischi generati o subiti;
- delle politiche praticate dall'impresa;
- del modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell'impresa.

Al riguardo, si rileva che la mancata illustrazione nella DNF di uno dei "*principali rischi*" individuati costituisce una carenza dell'informativa.

L'art. 3, comma 6, D.Lgs. 254/2016 prevede poi che gli enti che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti rilevanti indicati dalla stessa norma, forniscano all'interno della DNF, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata. Tale principio è ribadito anche nella Relazione Illustrativa del Regolamento.

Sul punto, occorre evidenziare che, come anticipato al paragrafo 3.3, la locuzione "*politiche praticate*" utilizzata dalla norma sembra individuare, a nostro avviso, le azioni poste in essere dall'impresa per approcciare i vari ambiti, nonché i principali obiettivi perseguiti e le modalità pianificate per il conseguimento degli stessi. Si tratta di azioni che possono essere supportate da formalizzazioni a vari livelli di definizione, in alcuni casi con pianificazione di miglioramenti della documentazione qualora necessari.

Qualora l'impresa scelga di non praticare politiche per un determinato ambito rilevante deve fornire una adeguata *disclosure* delle motivazioni che hanno condotto a tale scelta. L'assenza di tale motivazione costituisce una carenza dell'informativa e, alla luce di quanto sopra, la scelta di non praticare politiche in conseguenza di mere carenze organizzative della società non pare poter essere qualificata come una motivazione adeguata alla luce dell'impianto normativo in esame.

Per quanto riguarda il modello aziendale, occorre considerare che la descrizione dello stesso nella DNF può essere effettuata in maniera più o meno estesa. In proposito, fermo restando che la totale assenza di questa descrizione costituisce senz'altro una carenza dell'informativa della DNF, dovrà essere valutato, nelle circostanze concrete, sulla base del giudizio professionale del revisore, se il contenuto di tale descrizione sia adeguato a raggiungere gli obiettivi del D.Lgs. 254/2016 alla luce dello standard di riferimento applicato.

Infine, relativamente agli indicatori di prestazione richiesti dall'articolo 3, comma 5, D.Lgs. 254/2016 si ricorda che la norma fa riferimento a quelli previsti dallo standard di rendicontazione prescelto e che sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. In proposito, le scelte di *disclosure* delle società dovranno pertanto considerare i casi della mancata o incompleta presentazione degli indicatori di prestazione consentite dagli standard prescelti e i relativi *explain* ivi previsti.

3.6. Standard di riferimento per la redazione della DNF

Il D.Lgs. 254/2016 prevede che la DNF possa essere redatta utilizzando:

- (i) *“standard di rendicontazione”* che sono definiti come *“standard e linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE”* (art. 1, lett. f), oppure
- (ii) una *“metodologia autonoma di rendicontazione”*, definita come *“l'insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014”* (art. 1, lett. g).

La Direttiva 2014/95/UE, al Considerando 9, fornisce un elenco (non esaustivo) degli standard utilizzabili: *“il sistema di ecogestione e audit (EMAS), «il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect and Remedy” Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti”*.

La Comunicazione ha ribadito quanto indicato nel Considerando 9 della Direttiva, precisando che *“alcuni standard coprono un'ampia varietà di settori e questioni tematiche (standard orizzontali); altri sono settoriali o specifici su una questione tematica. Alcuni si concentrano esclusivamente sulla divulgazione di informazioni di carattere non finanziario; mentre altri si riferiscono alla trasparenza in un contesto più ampio”*.

In proposito si evidenzia che gli unici standard che possono essere utilizzati in modo autonomo ai fini della predisposizione della DNF sono i c.d. “*standard di rendicontazione*” (tra essi, il principale è il *Global Reporting Initiative*), che sono i soli in grado di rispondere alle richieste di informativa non finanziaria espresse dal Decreto. Gli *standard* di processo (ad esempio, l’ISO 26000) o i *Framework* di riferimento (ad esempio, l’*Integrated Reporting Framework* - IIRC) possono essere utilizzati soltanto in aggiunta agli standard di rendicontazione.

Alla luce di quanto sopra, il riferimento dovrebbe essere, in alternativa:

- ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti nel 2016 dal GRI - *Global Reporting Initiative* (di seguito “GRI Standards”);
- in caso di approccio GRI Referenced, ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti nel 2016 dal GRI - *Global Reporting Initiative* (“GRI Standards”), con riferimento alla selezione di GRI Standards;
- ad eventuali altri standard di rendicontazione o alla metodologia di rendicontazione autonoma, indicati nel paragrafo “Nota metodologica” della DNF.

Conseguentemente, nei casi in cui un EIPR inserisca la DNF in un documento predisposto secondo il *framework* IIRC, per adempiere a quanto richiesto dal Decreto si rende necessario:

- rendicontare comunque le informazioni previste dall’art. 3 Decreto secondo uno degli “*standard di rendicontazione*” in quanto il *Framework* IIRC non è uno standard di rendicontazione;
- nel caso di *integrated report* inserito nella relazione sulla gestione, fornire *disclosure* delle informazioni che costituiscono la DNF (anche mediante la tecnica espositiva dell’*incorporation by reference* nei termini descritti dal Documento di Consultazione Consob del 21 luglio 2017) per rendere chiaro agli utilizzatori della DNF i dati su cui il revisore esprime l’attestazione richiesta dall’art. 3, comma 10, Decreto.

4. COMPITI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DELL’ORGANO DI CONTROLLO IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.Lgs. 254/2016, “*La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell’ente di interesse pubblico. Nell’adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza*”.

Come precisato anche da Assonime nella propria Circolare n. 13 del 12 giugno 2017, alla luce di tale disposizione appare chiaro che la DNF “*è un atto che rientra nell’esclusiva competenza degli amministratori che ne assumono la paternità e ne rispondono in termini di responsabilità*” (cfr. pag. 37).

Conseguentemente, spetta agli amministratori anche il compito di definire assetti organizzativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi strategici perseguiti dalla società in campo socio-ambientale e di strutturare un sistema di controllo interno che consenta l’efficace individuazione e gestione dei rischi rilevanti per l’impresa, nonché la raccolta delle informazioni di carattere non finanziario destinate a confluire nella DNF.

Un tema su cui ci si è interrogati riguarda l'eventuale ruolo del dirigente preposto in relazione alla DNF.

Al riguardo, secondo quanto si legge nella Circolare Assonime n. 13/2017, *“si dovrebbe ritenere che l'attestazione del dirigente preposto non dovrebbe avere ad oggetto le informazioni non finanziarie a pena di non snaturare completamente il senso e le finalità che si pongono alla base degli obblighi di autocertificazione previsti in capo al suddetto dirigente”* (pag. 56).

A tale conclusione si perviene ove si consideri che:

(i) la DNF ha ad oggetto *“informazioni che non hanno natura finanziaria ma anzi si pongono ad integrazione delle informazioni di natura finanziaria contenute nel bilancio”* (cfr. Circolare Assonime 13/2017, pag. 55);

(ii) il contenuto della DNF è *“ampiamente costituito da parti discorsive che illustrano i modelli aziendali, le politiche e i rischi. Anche quando le informazioni da fornire siano di natura quantitativa (quali consumo di energia, acqua, emissioni atmosferiche), usualmente si utilizzano unità di misura non monetarie”*. Anche laddove figurino informazioni *“che si basano su risultanze contabili”*, i relativi dati *“non sono resi per illustrare l'andamento economico-finanziario della società ma per rendere conoscibile con un'unità di misura monetaria un certo impatto dell'attività d'impresa”*. Si tratta quindi di *“informazioni per le quali non appare centrata un'attestazione volta a certificare la corrispondenza con le scritture contabili”* (cfr. Circolare Assonime 13/2017, pagg. 55 e 56);

(iii) sotto il profilo del processo di rendicontazione, *“il sistema di raccolta e validazione dei dati in ambito non finanziario non collima con quello volto a definire i dati di bilancio”* (cfr. Circolare Assonime 13/2017, pag. 56).

Fermo quanto sopra, è auspicabile che le società tenute alla predisposizione della DNF provvedano ad individuare, nell'ambito del proprio sistema di controllo interno, adeguatamente strutturato per la predisposizione delle informazioni di natura non finanziaria, un soggetto cui attribuire la responsabilità per le operazioni di raccolta e gestione di dette informazioni.

L'art. 3, comma 7, D.Lgs. 254/2016, prevede poi che *“l'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea”*.

Da tale norma si evince che i compiti di controllo demandati al collegio sindacale sulle informazioni non finanziarie vanno ricondotti nell'ambito delle funzioni di vigilanza spettanti a detto organo in base ai principi generali (art. 2403 cod. civ. e art. 149 TUIF per le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o europei). Tali funzioni di vigilanza, come noto, si concentrano su (i) l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; (ii) il rispetto dei principi di corretta amministrazione; (iii) l'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle informazioni di carattere non finanziario, la vigilanza del collegio sindacale dovrebbe riguardare, in particolare, l'adeguatezza (i) degli assetti organizzativi definiti dagli amministratori per il perseguimento degli obiettivi strategici individuati dalla società in campo socio-ambientale, nonché (ii) del sistema di controllo interno e delle procedure implementati dagli amministratori per la gestione dei rischi e per la raccolta dei dati destinati a confluire nella DNF.

In ogni caso, come chiarito anche nella Circolare Assonime n. 13/2017, l'organo di controllo è tenuto *“a svolgere un ruolo di vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui processi, in cui sono compresi anche i sistemi e i processi di rendicontazione non finanziaria, che non ha l'obiettivo di verificare la correttezza della dichiarazione non finanziaria, ma quello diverso e più ampio del rispetto delle regole di corretta amministrazione che vengono introdotte nell'agire amministrativo con la disciplina in esame”* (cfr. pag. 45).

5. I CONTROLLI SULLA DNF PREVISTI DAL D.LGS. 254/2016

5.1. Le verifiche sulla DNF richieste al revisore legale del bilancio 18

L'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016 prevede che il revisore legale del bilancio debba verificare *“l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario”*. L'art. 4 del Regolamento precisa che, al fine di adempiere a tale controllo, il revisore *“indica in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio l'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della dichiarazione non finanziaria”*.

Come evidenziato da Consob nella Relazione Illustrativa al Regolamento, dunque, l'attività del revisore legale del bilancio richiesta dal comma 10 *“deve essere solamente accertativa dell'avvenuta approvazione della DNF da parte dell'organo di gestione”* (cfr. pag. 14).

Nel caso in cui la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), D.Lgs. 254/2016, il giudizio che il revisore legale del bilancio è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), D.Lgs. 39/2010 non comprende la DNF, che rimane oggetto della verifica di conformità (e della relativa relazione) su cui ci si soffermerà nei successivi paragrafi 5.2 e 5.3.

5.2. La verifica di conformità sulla DNF prevista dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016

Il revisore legale del bilancio o *“altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato”* deve esprimere *“un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3”*. Tale attestazione è contenuta in una *“apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*.

Tale verifica viene svolta secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 6 e si conclude con l'emissione di una apposita relazione.

Merita di essere precisato che le conclusioni espresse dal revisore si riferiscono alla conformità dell'informativa resa nella DNF a quanto richiesto dalla normativa e dal principio di rendicontazione prescelto dall'EIPR. La valutazione che il revisore è chiamato a svolgere non riguarda, invece, nel merito, il comportamento dell'impresa relativamente alle tematiche oggetto della DNF.

¹⁸ Su questo argomento si veda anche il Documento di Ricerca n. 215R *“La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari”*.

In questo senso risulta orientata anche l'attività di controllo demandata dal D.Lgs. 254/2016 a Consob.

Nella Relazione Illustrativa al Regolamento è stato infatti precisato che all'Autorità *“non è affidato il compito di sanzionare, in contraddittorio continuo fra società e stakeholder, una generica “responsabilità sociale d'impresa”, bensì quello di verificare la completezza e la coerenza delle informazioni non finanziarie fornite al mercato”* (cfr. pag. 19).

5.3. Tempistiche di adempimento delle verifiche sulla DNF demandate al revisore legale del bilancio e al soggetto incaricato della verifica di conformità prevista dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016 e relativo scambio di informazioni

Il D.Lgs. 254/2016 non contiene alcuna previsione in merito alle tempistiche di adempimento delle verifiche sulla DNF demandate al revisore legale e al soggetto incaricato della verifica di conformità prevista dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016.

Per quanto concerne la verifica richiesta al revisore legale in merito all'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della DNF, essendo il revisore chiamato a dare atto degli esiti di detta verifica nell'*audit opinion*, è evidente che la stessa dovrà essere completata nel termine previsto per l'emissione della relazione di revisione.

Con riguardo alla verifica di conformità, si ricorda innanzitutto che, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 254/2016, la DNF può:

- a) essere contenuta nella relazione sulla gestione di cui costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
- b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura¹⁹.

Il D.Lgs. 254/2016 non prevede espressamente il passaggio in assemblea della DNF. Tuttavia, dall'indicazione interpretativa contenuta nel Documento di Consultazione di Consob si deduce che la DNF costituisce comunque oggetto dell'informativa pre-assembleare correlata alla delibera di approvazione del bilancio anche se su di essa i soci non hanno potere di voto²⁰. E' invece prevista l'approvazione dell'organo amministrativo.

Nel caso di DNF contenuta nella relazione sulla gestione, la DNF seguirà, ovviamente, il regime di messa a disposizione del collegio sindacale e del revisore, nonché il regime di pubblicazione della relazione sulla gestione previsto dall'art. 154-ter TUIF per gli emittenti quotati e dall'art. 2429 cod. civ. per le altre società non rientranti nella categoria degli emittenti quotati.

¹⁹ Il comma 2 del medesimo art. 5 stabilisce che la specifica sezione della relazione sulla gestione può anche indicare le altre sezioni della medesima relazione sulla gestione dove reperire le informazioni richieste dal D.Lgs. 254/2016. In tal caso, si rende necessario che le sezioni della relazione sulla gestione contenenti informazioni rilevanti ai fini della DNF siano ben identificate e distinguibili.

²⁰ Nel Documento di Consultazione, a pag. 7, la Consob ha precisato che *“nessuna ulteriore competenza o ipotesi di voce sia stata introdotta dal legislatore per l'assemblea dei soci, sebbene i termini e le modalità di pubblicazione della DNF collochino chiaramente anche l'informativa di carattere non finanziario nell'insieme più ampio della documentazione preassembleare”*.

Nel caso di DNF costituente una relazione distinta, il regime della pubblicazione è chiarito dall'art. 2 del Regolamento, in base al quale:

- (i) gli emittenti quotati pubblicano la relazione distinta *“congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 154-ter”* TUIF;
- (ii) gli emittenti diffusi provvedono *“al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile”*;
- (iii) i soggetti non quotati né diffusi provvedono *“al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile”*.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 254/2016 la DNF che costituisce una relazione distinta *“è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'art. 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio”*.

In aggiunta a quanto sopra, si ricorda che l'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016 dispone che la relazione emessa dal soggetto incaricato della verifica di conformità della DNF *“è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa”*.

Alla luce del quadro normativo sopra illustrato, si ritiene che la verifica di conformità prevista dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016 debba essere completata nei tempi previsti per la pubblicazione della relazione sulla gestione o della relazione distinta, vale a dire 21 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione della relazione finanziaria annuale nel caso di società quotate o 15 giorni prima della medesima assemblea nel caso di società non quotate.

Fermo quanto sopra, si ritiene comunque opportuno che il revisore legale e il soggetto incaricato della verifica di conformità ricevano, dalla società, prima dell'emissione delle rispettive relazioni, informazioni circa gli esiti delle attività di verifica da ciascuno svolte che riguardino aspetti che possano impattare le rispettive conclusioni. Specifica attestazione al riguardo viene rilasciata nella lettera allegata *sub 3* e *sub 4*.

Conseguentemente, si ritiene che anche le date di emissione della relazione di revisione sul bilancio e della relazione del soggetto incaricato della verifica di conformità dovrebbero essere contestuali o, quantomeno, prossime.

6. PRINCIPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 10, D.LGS. 254/2016

Relativamente ai principi professionali di riferimento per lo svolgimento della verifica di conformità prevista dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016, il Documento di Consultazione ha evidenziato che, a livello internazionale, il principio di riferimento utilizzato per l'*assurance* dell'informativa non finanziaria (es. bilanci di sostenibilità) è l'*International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*, emanato dallo IAASB (*International Auditing and Assurance Standard Board*) (*“ISAE 3000”*).

L'ISAE 3000 prevede due forme di *assurance* (*reasonable assurance* e *limited assurance*), da cui derivano due differenti conclusioni:

- (i) nel caso di *reasonable assurance engagement*, un'attestazione del seguente tenore: "A nostro giudizio, l'informativa è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità...";
- (ii) nel caso di *limited assurance engagement*, un'attestazione del seguente tenore: "Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che l'informativa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi in conformità...".

La principale differenza tra i due approcci è identificabile sia nella tipologia di verifiche che vengono condotte (es. comprensione e verifica dei processi, analisi del sistema di controllo interno, verifiche di dettaglio, ecc.), sia nell'estensione e profondità di tali procedure e nell'ampiezza di tali attività di verifica (minore nella forma di *assurance limited* rispetto a quella *reasonable*), con conseguenti differenze nei tempi di esecuzione delle verifiche nelle due ipotesi (inferiori nella "*limited*").

L'art. 5 del Regolamento declina i contenuti della relazione di revisione in linea con quanto previsto dal sopra richiamato ISAE 3000.

In particolare, nel comma 1 dell'art. 5 del Regolamento è previsto che la relazione di revisione si concluda con "un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata" ("*limited assurance*").

In ogni caso, al fine di consentire il più ampio ventaglio di possibilità in merito alla verifica della DNF, il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento prevede che l'organo amministrativo dell'EIPR possa "richiedere al revisore designato di attestare che, a giudizio di quest'ultimo, la dichiarazione non finanziaria o alcune specifiche informazioni in essa contenute sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata".

Pertanto, ove le società lo richiedano, le conclusioni del revisore potranno essere espresse anche nella forma della *reasonable assurance* sulla DNF nel suo complesso o in forma per così dire "mista" (*limited assurance* sulla DNF nel suo complesso e *reasonable assurance* su alcune informazioni in essa contenute).

Consob, nella Relazione Illustrativa al Regolamento, ha precisato che il modello flessibile per la relazione sulla DNF previsto all'art. 5 fa parte delle "misure volte a consentire agli operatori del mercato di avvicinarci gradualmente ai nuovi obblighi e di maturare con il tempo l'esperienza necessaria affinché i sistemi posti in essere dalle società e i controlli esterni possano evolvere verso forme eventualmente più complesse".

Il comma 3, dell'art. 5 del Regolamento prevede che, nel caso in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.

Occorre segnalare che, ad oggi, per l'attività di *assurance* dei bilanci di sostenibilità/CSR Report, nella prassi internazionale, la modalità di *assurance* maggiormente diffusa è rappresentata dalla forma della *limited assurance*.

Pertanto, va considerato che il livello di *assurance* che il professionista fornisce con lo svolgimento di una verifica "*limited*" è comunque adeguato ad accrescere in modo non irrilevante la fiducia dei potenziali utilizzatori nelle informazioni oggetto di verifica

Per i modelli di relazione allegati si è fatto qui riferimento solo ad una tipologia di incarico di *limited assurance*.

I modelli di relazione del revisore (*sub 1* e *sub 2*) e di lettera di attestazione (*sub 3* e *sub 4*) allegati richiamano i riferimenti agli standard di rendicontazione o ai *Framework* di riferimento richiamati al precedente paragrafo 3.

Febbraio 2019

Superato

I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.

Allegato 1

Modello di relazione del revisore incaricato dello svolgimento della verifica di conformità della DNF consolidata, ai sensi dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016 e dell'art. 5 Regolamento

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 3, C. 10, D.LGS. 254/2016 E DELL'ART. 5 REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 20267 DEL GENNAIO 2018

Al Consiglio di Amministrazione di ABC S.p.A. *[adattare nelle circostanze allo specifico organo amministrativo]*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito "Decreto") e dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 20267/2018, siamo stati incaricati di effettuare l'esame limitato ("*limited assurance engagement*") della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario della ABC S.p.A. e sue controllate (di seguito il "Gruppo") relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] predisposta ex art. 4 Decreto, *[se applicabile: presentata nella specifica sezione della Relazione sulla gestione]* e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data gg-mm-aaaa (di seguito "DNF").

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la DNF

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e a *[adattare nelle specifiche circostanze²¹ inserendo lo standard di rendicontazione o la metodologia di*

²¹ Sul punto si precisa che gli unici standard che possono essere utilizzati in modo autonomo ai fini della predisposizione della DNF sono i c.d. "*standard di rendicontazione*" (tra essi, il principale è il *Global Reporting Initiative*), che sono i soli in grado di rispondere alle richieste di informativa non finanziaria espresse dal Decreto. Gli *standard* di processo (ad esempio, l'ISO 26000) o i *Framework* di riferimento (ad esempio, l'*Integrated Reporting Framework* - IIRC) possono essere utilizzati soltanto in aggiunta agli standard di rendicontazione.

Alla luce di quanto sopra, il riferimento dovrebbe essere, in alternativa:

- ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti nel 2016 dal GRI - *Global Reporting Initiative* (di seguito "GRI Standards");
- in caso di approccio GRI Referenced, ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti nel 2016 dal GRI - *Global Reporting Initiative* ("GRI Standards"), con riferimento alla selezione di GRI Standards;
- ad eventuali altri standard di rendicontazione o alla metodologia di rendicontazione autonoma, indicati nel paragrafo "Nota metodologica" della DNF.

Conseguentemente, nei casi in cui un EIP inserisca la DNF in un documento predisposto secondo il *framework* IIRC, per adempiere a quanto richiesto dal Decreto si rende necessario:

- rendicontare comunque le informazioni previste dall'art. 3 Decreto secondo uno degli "*standard di rendicontazione*";
- nel caso di *integrated report* inserito nella relazione sulla gestione, fornire *disclosure* delle informazioni che costituiscono la DNF (anche mediante la tecnica espositiva dell'*incorporation by reference* nei termini descritti dal Documento di Consultazione Consob del 21 luglio 2017) per rendere chiaro agli utilizzatori della DNF i dati su cui il revisore esprime l'attestazione richiesta dall'art. 3, comma 10, Decreto.

rendicontazione autonoma indicati nel paragrafo “Nota metodologica” della DNF], da essi individuato come [standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione].

Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili inoltre per l'individuazione del contenuto della DNF, nell'ambito dei temi menzionati nell'articolo 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotti.

Gli Amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, per le politiche praticate dal Gruppo e per l'individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dallo stesso.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'*International Ethics Standards Board for Accountants*, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l'*International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e da *[inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione]*²². Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio “*International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*” (di seguito “*ISAE 3000 Revised*”), emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) per gli incarichi *limited assurance*. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l'*ISAE 3000 Revised* (“*reasonable assurance engagement*”) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

²² Vedi nota 18.

Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure *[da adattare nelle specifiche circostanze]*:

1. analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività ed alle caratteristiche del Gruppo rendicontati nella DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 3 Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato;
2. analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la conformità a quanto previsto dal Decreto;
3. *[se applicabile: comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nella DNF ed i dati e le informazioni inclusi nel Bilancio Consolidato del Gruppo ABC;]*
4. comprensione dei seguenti aspetti:
 - modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, con riferimento alla gestione dei temi indicati nell'art. 3 Decreto;
 - politiche praticate dall'impresa connesse ai temi indicati nell'art. 3 Decreto, risultati conseguiti e relativi indicatori fondamentali di prestazione;
 - principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi indicati nell'art. 3 Decreto.

Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre i riscontri con le informazioni contenute nella DNF e effettuate le verifiche descritte nel successivo punto 5, lett. a);

5. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella DNF.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione della ABC S.p.A. [e con il personale di *[specificare quali società del Gruppo]*] e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della DNF.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo:

- a livello di gruppo, *[indicare se capogruppo e/o società controllate e/o divisioni]*
 - a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare a modello aziendale, politiche praticate e principali rischi, abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;

- b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.
- per le seguenti società, divisioni e siti, *[inserire elenco delle società, divisioni, siti visitati]*, che abbiamo selezionato sulla base delle loro attività, del loro contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione, abbiamo effettuato visite in loco nel corso delle quali ci siamo confrontati con i responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.

CONCLUSIONI SENZA RILIEVI:

Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF del Gruppo ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da *[inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione²³]*.

Richiamo d'informativa (ove applicabile)

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo [X] della DNF che descrive *[inserire il richiamo]*. Le nostre conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione a tale aspetto.

CONCLUSIONI CON RILIEVI:

Elementi alla base delle conclusioni con rilievi

XXX

Conclusioni con rilievi

Sulla base del lavoro svolto, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo "Elementi alla base delle conclusioni con rilievi", non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF del Gruppo ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da *[inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione²⁴]*.

CONCLUSIONI NEGATIVE:

Elementi alla base delle conclusioni negative

XXX

Conclusioni negative

Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base delle conclusioni negative", la DNF del Gruppo ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non risulta redatta in conformità a

²³ Vedi nota 18.

²⁴ Vedi nota 18.

quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da *[inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione²⁵]*.

IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE DELLE CONCLUSIONI:

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni

XXX

Dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni”, non siamo stati in grado di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per poter giungere a una conclusione sulla conformità della DNF del Gruppo ABC al [gg mese anno] a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da *[inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione²⁶]*.

Altri aspetti (ove applicabile)

Nel caso di dati comparativi relativi all'esercizio precedente inseriti nella DNF non sottoposti ad assurance:

I dati comparativi presentati nella DNF in relazione all'esercizio chiuso il [gg mese anno-1], non sono stati sottoposti a verifica.

In sede di prima applicazione del Decreto, in caso di Bilancio di sostenibilità utilizzato a fini comparativi nella DNF:

Con riferimento all'esercizio chiuso il [gg mese anno-1], il Gruppo ha predisposto un Bilancio di sostenibilità, i cui dati sono utilizzati a fini comparativi all'interno della DNF. Detto bilancio di sostenibilità [è stato sottoposto in via volontaria ad un esame limitato in conformità all'ISAE 3000 da parte di [●], che ha espresso delle [conclusioni senza rilievi/conclusioni con rilievi/conclusioni negative/una dichiarazione di impossibilità ad esprimere delle conclusioni] / [non è stato sottoposto ad esame in conformità dell'ISAE 3000].

In caso di dati comparativi relativi all'esercizio precedente sottoposti ad assurance da parte di altro revisore:

La DNF per l'esercizio chiuso il [gg mese anno-1], i cui dati sono presentati a fini comparativi, è stata sottoposta ad un esame limitato da parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espresso su tale DNF una [conclusione senza rilievi/conclusione con rilievi/conclusione negativa/dichiarazione di impossibilità ad esprimere una conclusione].

Luogo, data
Società di Revisione
Nome Cognome
(Socio)

²⁵ Vedi nota 18.

²⁶ Vedi nota 18.

Allegato 2

Modello di relazione del revisore incaricato dello svolgimento della verifica di conformità della DNF individuale, ai sensi dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016 e dell'art. 5 Regolamento

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA DICHIARAZIONE INDIVIDUALE DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 3, C. 10, D.LGS. 254/2016 E DELL'ART. 5 REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 20267 DEL GENNAIO 2018

Al Consiglio di Amministrazione di ABC S.p.A. *[adattare nelle circostanze allo specifico organo amministrativo]*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito, anche, il "Decreto") e dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 20267, siamo stati incaricati di effettuare l'esame limitato (*"limited assurance engagement"*) della dichiarazione individuale di carattere non finanziario della ABC S.p.A. (di seguito, anche, la "Società") relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] predisposta ai sensi dell'art. 3 Decreto, *[se applicabile: presentata nella specifica sezione della Relazione sulla gestione]* e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data gg-mm-aaaa (di seguito "DNF").

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la DNF *[adattare nelle circostanze allo specifico organo di Governance]*

Gli Amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dall'articolo 3 del Decreto e a *[adattare nelle specifiche circostanze²⁷ inserendo lo standard di rendicontazione o la metodologia di*

²⁷ Sul punto si precisa che gli unici standard che possono essere utilizzati in modo autonomo ai fini della predisposizione della DNF sono i c.d. *"standard di rendicontazione"* (tra essi, il principale è il *Global Reporting Initiative*), che sono i soli in grado di rispondere alle richieste di informativa non finanziaria espresse dal Decreto. Gli *standard* di processo (ad esempio, l'ISO 26000) o i *Framework* di riferimento (ad esempio, l'*Integrated Reporting Framework* - IIRC) possono essere utilizzati soltanto in aggiunta agli standard di rendicontazione.

Alla luce di quanto sopra, il riferimento dovrebbe essere, in alternativa:

- ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti nel 2016 dal GRI - *Global Reporting Initiative* (di seguito "GRI Standards");
- in caso di approccio GRI Referenced, ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti nel 2016 dal GRI - *Global Reporting Initiative* ("GRI Standards"), con riferimento alla selezione di GRI Standards;
- ad eventuali altri standard di rendicontazione o alla metodologia di rendicontazione autonoma, indicati nel paragrafo "Nota metodologica" della DNF.

Conseguentemente, nei casi in cui un EIP inserisca la DNF in un documento predisposto secondo il *framework* IIRC, per adempiere a quanto richiesto dal Decreto si rende necessario:

- rendicontare comunque le informazioni previste dall'art. 3 Decreto secondo uno degli *"standard di rendicontazione"*;
- nel caso di *integrated report* inserito nella relazione sulla gestione, fornire *disclosure* delle informazioni che costituiscono la DNF (anche mediante la tecnica espositiva dell'*incorporation by reference* nei termini descritti dal Documento di Consultazione Consob del 21 luglio 2017) per rendere chiaro agli utilizzatori della DNF i dati su cui il revisore esprime l'attestazione richiesta dall'art. 3, comma 10, Decreto.

rendicontazione autonoma indicati nel paragrafo “Nota metodologica” della DNF], da essi individuato come [standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione].

Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili inoltre per l'individuazione del contenuto della DNF, nell'ambito dei temi menzionati nell'articolo 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della Società e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività della Società, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotti.

Gli Amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività della Società, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, per le politiche praticate dalla Società e per l'individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dalla stessa.

Il Collegio Sindacale *[adattare nelle circostanze allo specifico organo di Governance]* ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'*International Ethics Standards Board for Accountants*, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l'*International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e da *[inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione²⁸]*. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio “*International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*” (di seguito “*ISAE 3000 Revised*”), emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* per gli incarichi *limited assurance*. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l'*ISAE 3000 Revised* (“*reasonable assurance engagement*”) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza

²⁸ Vedi nota 24.

di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure *[da adattare nelle specifiche circostanze]*:

1. analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività ed alle caratteristiche della Società rendicontati nella DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato;
2. comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario incluse nella DNF ed i dati e le informazioni inclusi nel bilancio della Società;
3. comprensione dei seguenti aspetti:
 - a. modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività della Società, con riferimento alla gestione dei temi indicati nell'art. 3 del Decreto;
 - b. politiche praticate dalla Società connesse ai temi indicati nell'art. 3 del Decreto, risultati conseguiti e relativi indicatori fondamentali di prestazione;
 - c. principali rischi, generati o subiti connessi ai temi indicati nell'art. 3 del Decreto.

Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre i riscontri con le informazioni contenute nella DNF e effettuate le verifiche descritte nel successivo punto 4, lett. a);

4. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella DNF.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione della Società, e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della DNF.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della Società:

- a livello di Società, *[indicare se divisioni]*
 - a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare al modello aziendale, politiche praticate e principali rischi, abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;
 - b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.

- per le seguenti divisioni e siti, *[inserire elenco divisioni, siti visitati]*, che abbiamo selezionato sulla base delle loro attività, del loro contributo agli indicatori di prestazione e della loro ubicazione, abbiamo effettuato visite in loco nel corso delle quali ci siamo confrontati con i responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.

CONCLUSIONI SENZA RILIEVI:

Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF della Società ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 3 del Decreto ed ai *[inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione²⁹]*.

Richiamo d'informativa (ove applicabile)

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo [X] della DNF che descrive *[inserire il richiamo]*. Le nostre conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione a tale aspetto.

CONCLUSIONI CON RILIEVI:

Elementi alla base delle conclusioni con rilievi

XXX

Conclusioni con rilievi

Sulla base del lavoro svolto, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo "Elementi alla base delle conclusioni con rilievi", non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF della Società ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 3 del Decreto e da *[inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione³⁰]*.

CONCLUSIONI NEGATIVE:

Elementi alla base delle conclusioni negative

XXX

Conclusioni negative

Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base delle conclusioni negative", la DNF della Società ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non risulta redatta in conformità a quanto richiesto dall'articolo 3 del Decreto e da *[inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione³¹]*.

²⁹ Vedi nota 24.

³⁰ Vedi nota 24.

³¹ Vedi nota 24.

IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE DELLE CONCLUSIONI:

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni

XXX

Dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni”, non siamo stati in grado di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per poter giungere a una conclusione sulla conformità della DNF della Società ABC al [gg mese anno] a quanto richiesto dall’articolo 3 del Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione³²].

Altri aspetti (ove applicabile)

Nel caso di dati comparativi relativi all’esercizio precedente inseriti nella DNF non sottoposti ad assurance:

I dati comparativi presentati nella DNF in relazione all’esercizio chiuso il [gg mese anno-1], non sono stati sottoposti a verifica.

In sede di prima applicazione del Decreto, in caso di Bilancio di sostenibilità utilizzato a fini comparativi nella DNF:

Con riferimento all’esercizio chiuso il [gg mese anno-1], la Società ha predisposto un Bilancio di sostenibilità, i cui dati sono utilizzati a fini comparativi all’interno della DNF. Detto bilancio di sostenibilità [è stato sottoposto in via volontaria ad un esame limitato in conformità all’ISAE 3000 da parte di [●], che ha espresso delle [conclusioni senza rilievi/conclusioni con rilievi/conclusioni negative/una dichiarazione di impossibilità ad esprimere delle conclusioni] / [non è stato sottoposto ad esame in conformità dell’ISAE 3000].

In caso di dati comparativi relativi all’esercizio precedente sottoposti ad assurance da parte di altro revisore:

La DNF per l’esercizio chiuso il [gg mese anno-1], i cui dati sono presentati a fini comparativi, è stata sottoposta ad un esame limitato da parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espresso su tale DNF una [conclusione senza rilievi/conclusione con rilievi/conclusione negativa/dichiarazione di impossibilità ad esprimere una conclusione].

Luogo, data
Società di Revisione
Nome Cognome
(Socio)

³² Vedi nota 24.

Allegato 3

Modello di lettera di attestazione relativa alla DNF consolidata

Spett.le
SOCIETÀ DI REVISIONE

Alla cortese attenzione del Dott. XXX

Città, gg mm aaaa

In relazione all'esame limitato ("limited assurance engagement") da Voi condotto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito anche il "Decreto") e dell'art. 5 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 20267 sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo ABC (di seguito anche il "Gruppo") relativa all'esercizio chiuso al [gg][mm][aa] (di seguito anche la "DNF"), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [gg][mm][aa] Vi confermiamo le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento del Vostro lavoro.

1. La finalità dell'incarico a Voi conferito è quella di emettere una relazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal Decreto e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità previste dal comma 3 del Decreto stesso. E' nostra la responsabilità della predisposizione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli artt. 3 e 4 del Decreto e a [adattare nelle specifiche circostanze³³ inserendo lo standard di rendicontazione o la metodologia di rendicontazione autonoma indicati nel paragrafo "Nota metodologica" della DNF], da noi individuato come [standard di

³³ Sul punto si precisa che gli unici standard che possono essere utilizzati in modo autonomo ai fini della predisposizione della DNF sono i c.d. "standard di rendicontazione" (tra essi, il principale è il *Global Reporting Initiative*), che sono i soli in grado di rispondere alle richieste di informativa non finanziaria espresse dal Decreto. Gli standard di processo (ad esempio, l'ISO 26000) o i *Framework* di riferimento (ad esempio, l'*Integrated Reporting Framework* - IIRC) possono essere utilizzati soltanto in aggiunta agli standard di rendicontazione.

Alla luce di quanto sopra, il riferimento dovrebbe essere, in alternativa:

- ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti nel 2016 dal GRI - *Global Reporting Initiative* (di seguito "GRI Standards");
- in caso di approccio GRI Referenced, ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti nel 2016 dal GRI - *Global Reporting Initiative* ("GRI Standards"), con riferimento alla selezione di GRI Standards;
- ad eventuali altri standard di rendicontazione o alla metodologia di rendicontazione autonoma, indicati nel paragrafo "Nota metodologica" della DNF.

Conseguentemente, nei casi in cui un EIPR inserisca la DNF in un documento predisposto secondo il *framework* IIRC, per adempiere a quanto richiesto dal Decreto si rende necessario:

- rendicontare comunque le informazioni previste dall'art. 3 Decreto secondo uno degli "standard di rendicontazione";
- nel caso di *integrated report* inserito nella relazione sulla gestione, fornire *disclosure* delle informazioni che costituiscono la DNF (anche mediante la tecnica espositiva dell'*incorporation by reference* nei termini descritti dal Documento di Consultazione Consob del 21 luglio 2017) per rendere chiaro agli utilizzatori della DNF i dati su cui il revisore esprime l'attestazione richiesta dall'art. 3, comma 10, Decreto.

rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione] ai sensi di quanto previsto dal Decreto.

2. Vi confermiamo che il Gruppo ha definito le responsabilità interne per l'indirizzo, la gestione, la rendicontazione e il monitoraggio dei temi indicati all'art. 3, comma 1, del Decreto ritenuti materiali e che si è dotato di un adeguato sistema di controllo interno.
3. Vi confermiamo che è nostra la responsabilità dell'identificazione della materialità dei temi indicati all'art. 3, comma 1, del Decreto, vale a dire dell'identificazione degli stessi nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotto.
4. Vi confermiamo che il perimetro delle società incluse nella DNF consolidata è composto da tutte le società del Gruppo consolidate con il metodo integrale nel bilancio consolidato [*in alternativa* che il perimetro delle società incluse nella DNF consolidata è composto da tutte le società che, a fronte di un'analisi specifica, rispondono all'esigenza di rappresentare "la misura necessaria per la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta"]. [(aggiungere ove applicabile ad esempio *joint venture*)] Vi confermiamo inoltre che le società [•], i cui dati e informazioni abbiamo incluso nella DNF ancorché non si tratti di società consolidate con il metodo integrale, rientrano tra i soggetti tramite i quali perseguiamo i nostri obiettivi strategici e che, con particolare riferimento ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, una loro esclusione non consentirebbe una rappresentazione completa e coerente dei risultati prodotti, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo.

Vi confermiamo che è nostra la responsabilità del modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi dei modelli di organizzazione e di gestione adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 idonei ad individuare e prevenire le condotte rilevanti ai sensi di detto decreto e dei relativi reati presupposto poste in essere dalla ABC S.p.A. e dalle società del Gruppo o dai soggetti sottoposti alla sua direzione e/o vigilanza, anche con riferimento alla gestione dei temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

5. Vi confermiamo che è nostra la responsabilità per la definizione e l'implementazione delle politiche praticate dall'impresa e descritte in DNF, comprese quelle di dovuta diligenza, per i risultati conseguiti tramite esse e per la scelta dei relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario atti a rappresentare tali risultati.
6. Vi confermiamo che analizziamo, monitoriamo e gestiamo i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi di cui all'articolo 3, comma 1, del DLgs 254/16 e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto, e che la rappresentazione resa in DNF al riguardo è completa e corretta.

7. Vi confermiamo che la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Gruppo anche in relazione alla rendicontazione delle informazioni non finanziarie incluse nella DNF, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'impresa, nonché di implementare e adottare le necessarie misure per la sua attuazione appartiene al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A.. Vi confermiamo altresì che, ad oggi, da tali nostre attività, non sono emersi significativi elementi che possano incidere sulla completezza e correttezza della DNF.
8. Vi confermiamo che:
 - a) le scritture contabili ed extra-contabili in base a cui è stata redatta la DNF del Gruppo al gg mese anno riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni del Gruppo;
 - b) i dati e le informazioni inclusi nella DNF sono il risultato di aggregazioni di dati e informazioni provenienti da scritture contabili e dalle schede di raccolta dei dati socio-ambientali prodotte dal Gruppo (riferite al perimetro così come indicato nella "Nota metodologica" della DNF);
 - c) la documentazione messa a Vostra disposizione ai fini dell'espletamento del Vostro incarico è completa, autentica e attendibile e che le informazioni ivi contenute sono corrette ed esatte. In particolare abbiamo messo a Vostra disposizione tutte le scritture contabili, le schede di raccolta dei dati socio-ambientali e i relativi supporti documentali e informativi;
 - d) Vi abbiamo fornito indicazione di tutti i nominativi dei soggetti competenti nell'ambito delle funzioni da Voi individuate per l'acquisizione di elementi probativi.
9. Alcune delle attestazioni incluse nella presente lettera sono descritte come aventi natura limitata agli aspetti rilevanti. In proposito, Vi confermiamo che siamo consapevoli che le omissioni o gli errori nella DNF sono rilevanti quando possono, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base della DNF stessa. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o dell'errore, valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o la natura del dato o dell'informazione interessati dall'omissione o dall'errore, o una combinazione delle due, potrebbe costituire il fattore determinante.
10. Non vi sono stati eventi al [gg] [mese] [anno] che abbiano comportato:
 - a) irregolarità da parte di Amministratori, Dirigenti ed altri dipendenti della ABC S.p.A. e delle società del Gruppo che rivestono posizioni di rilievo nell'ambito amministrativo e del sistema di controllo interno;
 - b) irregolarità da parte di altri dipendenti della ABC S.p.A. e delle società del Gruppo;
 - c) notifiche da parte di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o inquirenti, organismi di controllo pubblico o autorità indipendenti di vigilanza aventi ad oggetto richieste di informazioni o chiarimenti, nonché provvedimenti inerenti l'inosservanza delle vigenti norme;
 - d) violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti;
 - e) inadempienze di clausole contrattuali;
 - f) violazioni del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (cosiddetta Legge Antiriciclaggio) e successive modifiche ed integrazioni;

- g) violazioni della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cosiddetta Legge Antitrust);
 - h) operazioni al di fuori dall'oggetto sociale;
- idonei a determinare significativi effetti sulla DNF.

11. Vi confermiamo che:

- a) è nostra responsabilità l'implementazione e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto, tra l'altro, a prevenire e ad individuare frodi e/o errori;
- b) che non siamo a conoscenza di casi di frodi o sospetti di frodi, con riguardo alla ABC S.p.A. ed alle società del Gruppo, che potrebbero incidere in modo sostanziale su informazioni e dati riportati sulla DNF, che abbiano coinvolto:
 - il management,
 - i dipendenti con funzioni di rilievo nel controllo interno,
 - altri soggetti, anche terzi;
 - dipendenti e ex dipendenti;
 - analisti finanziari, autorità pubbliche o altri soggetti.

12. Siamo a conoscenza che una DNF che contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto comporta in capo agli Amministratori e ai componenti l'organo di controllo specifiche responsabilità. A tal proposito, vi confermiamo, che la DNF è stata redatta riportando fatti materiali rilevanti corrispondenti al vero e non omettendo fatti materiali rilevanti.

13. Vi confermiamo che non vi sono state segnalazioni del Collegio Sindacale relativamente al rispetto delle disposizioni di legge previste in materia di DNF (ad esempio, modalità e tempistiche di pubblicazione della DNF, ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, rispetto del principio *comply or explain* in tema di politiche attuate).

14. *[Paragrafo da aggiungere nel caso in cui revisore incaricato è diverso dal revisore legale:]* Vi confermiamo che non vi sono state segnalazioni o commenti da parte del Revisore Legale del bilancio consolidato relativamente alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico nel suddetto bilancio alla data del [gg][mm][aa] che possano avere un impatto sull'informativa presentata nella DNF.

15. Non vi sono eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 20XX tali da rendere i dati di natura economica, patrimoniale, sociale o ambientale significativamente diversi da quelli risultanti dalla DNF a tale data o da richiedere rettifiche o annotazioni integrative.

16. Vi sono state fornite tutte le informazioni rilevanti a supporto delle Vostre procedure di verifica, così come previsto dalla Vostra lettera di incarico del gg mese anno.

17. Vi confermiamo quanto indicato nella DNF circa il fatto che il Gruppo opera nel rispetto:
- i) delle normative di tutela ambientale stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti, con particolare riferimento, in via esemplificativa, a quelle riguardanti:
 - a) smaltimento rifiuti speciali e/o tossico nocivi;
 - b) smaltimento acque reflue;
 - c) emissioni in atmosfera;
 - d) terreni e falde acquifere.
 - ii) delle leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi.
 - iii) delle norme in materia di Privacy stabilite dalla normativa comunitaria, dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi.
18. Vi confermiamo altresì quanto indicato nella DNF circa il fatto che il Gruppo ottempera alle norme in materia di impiego di personale appartenente a categorie protette stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi.
19. Vi confermiamo inoltre quanto indicato nella DNF circa il fatto che in relazione alle erogazioni dirette o indirette a partiti politici, correnti di partiti politici e singoli rappresentanti di partito, il Gruppo ha osservato la normativa vigente dei singoli paesi sul finanziamento dei partiti.

Con la presente dichiarazione la Società riconosce e conferma inoltre che la completezza, attendibilità e autenticità di quanto sopra specificamente attestato costituisce, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della Vostra attività e per l'espressione del Vostro giudizio professionale, mediante l'emissione della relazione sulla DNF.

Distinti Saluti.

Società ABC

Il legale rappresentante anche per conto del Consiglio di Amministrazione

Il Responsabile della redazione della DNF

Allegato 4

Modello di lettera di attestazione relativa alla DNF individuale

Spett.le
SOCIETÀ DI REVISIONE

Alla cortese attenzione del Dott. XX

Città, [gg][mm][aaaa]

In relazione all'esame limitato ("limited assurance engagement") da Voi condotto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito anche il "Decreto") e dell'art. 5 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 20267 sulla dichiarazione individuale di carattere non finanziario della Società ABC S.p.A. (di seguito anche la "Società") relativa all'esercizio chiuso al [gg][mm][aaaa] (di seguito anche la "DNF"), approvata dal Consiglio di Amministrazione [da adottare al modello di Governance societaria] in data [gg][mm][aaaa] Vi confermiamo le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento del Vostro lavoro.

1. La finalità dell'incarico a Voi conferito è quella di emettere una relazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal Decreto e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità previste dal comma 3 del Decreto stesso. È nostra la responsabilità della predisposizione della DNF in conformità a quanto richiesto dall'art. 3 del Decreto e a [adattare nelle specifiche circostanze³⁴ inserendo lo standard di rendicontazione o la

³⁴ Sul punto si precisa che gli unici standard che possono essere utilizzati in modo autonomo ai fini della predisposizione della DNF sono i c.d. "standard di rendicontazione" (tra essi, il principale è il *Global Reporting Initiative*), che sono i soli in grado di rispondere alle richieste di informativa non finanziaria espresse dal Decreto. Gli standard di processo (ad esempio, l'ISO 26000) o i *Framework* di riferimento (ad esempio, l'*Integrated Reporting Framework* - IIRC) possono essere utilizzati soltanto in aggiunta agli standard di rendicontazione.

Alla luce di quanto sopra, il riferimento dovrebbe essere, in alternativa:

- ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti nel 2016 dal GRI - *Global Reporting Initiative* (di seguito "GRI Standards");
- in caso di approccio GRI Referenced, ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti nel 2016 dal GRI - *Global Reporting Initiative* ("GRI Standards"), con riferimento alla selezione di GRI Standards;
- ad eventuali altri standard di rendicontazione o alla metodologia di rendicontazione autonoma, indicati nel paragrafo "Nota metodologica" della DNF.

Conseguentemente, nei casi in cui un EIP inserisca la DNF in un documento predisposto secondo il *framework* IIRC, per adempiere a quanto richiesto dal Decreto si rende necessario:

- rendicontare comunque le informazioni previste dall'art. 3 Decreto secondo uno degli "standard di rendicontazione";
- nel caso di *integrated report* inserito nella relazione sulla gestione, fornire *disclosure* delle informazioni che costituiscono la DNF (anche mediante la tecnica espositiva dell'*incorporation by reference* nei termini descritti dal Documento di Consultazione Consob del 21 luglio 2017) per rendere chiaro agli utilizzatori della DNF i dati su cui il revisore esprime l'attestazione richiesta dall'art. 3, comma 10, Decreto.

metodologia di rendicontazione autonoma indicati nel paragrafo “Nota metodologica” della DNF], da noi individuato come *[standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione]* ai sensi di quanto previsto dal Decreto.

2. Vi confermiamo che la Società ha definito le responsabilità interne per l'indirizzo, la gestione, la rendicontazione e il monitoraggio dei temi indicati all'art. 3, comma 1, del Decreto ritenuti materiali e che si è dotata di un adeguato sistema di controllo interno.
3. Vi confermiamo che è nostra la responsabilità dell'identificazione della materialità dei temi indicati all'art. 3, comma 1, del Decreto, vale a dire dell'identificazione degli stessi nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività della Società, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotto.
4. Vi confermiamo che è nostra la responsabilità per la definizione e l'implementazione delle politiche praticate dalla Società e descritte in DNF, comprese quelle di dovuta diligenza, per i risultati conseguiti tramite esse e per la scelta dei relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario atti a rappresentare tali risultati.
5. Vi confermiamo che analizziamo, monitoriamo e gestiamo i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs n. 254/2016 e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto, e che la rappresentazione resa in DNF al riguardo è completa e corretta.
6. Vi confermiamo che la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società anche in relazione alla rendicontazione delle informazioni non finanziarie incluse nella DNF, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'impresa, nonché di implementare e adottare le necessarie misure per la sua attuazione appartiene al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A. *[da adottare al modello di Governance societaria]*. Vi confermiamo altresì che, ad oggi, da tali nostre attività, non sono emersi significativi elementi che possano incidere sulla completezza e correttezza della DNF.
7. Vi confermiamo che:
 - a) le scritture contabili ed extra-contabili in base a cui è stata redatta la DNF della Società al [gg][mm][aaaa] riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della Società;
 - b) i dati e le informazioni inclusi nella DNF sono il risultato di aggregazioni di dati e informazioni provenienti da scritture contabili e dalle schede di raccolta di dati socio-ambientali prodotte dalla Società (riferite al perimetro così come indicato nella “Nota metodologica” della DNF);
 - c) la documentazione messa a Vostra disposizione ai fini dell'espletamento del Vostro incarico è completa, autentica e attendibile e che le informazioni ivi contenute sono corrette ed esatte. In particolare abbiamo messo a Vostra disposizione tutte le scritture contabili, le schede di raccolta dei dati socio-ambientali e i relativi supporti documentali e informativi;

- d) Vi abbiamo fornito indicazione di tutti i nominativi dei soggetti competenti nell'ambito delle funzioni da Voi individuate per l'acquisizione di elementi probativi.
8. Alcune delle attestazioni incluse nella presente lettera sono descritte come aventi natura limitata agli aspetti rilevanti. Vi confermiamo, inoltre, che siamo consapevoli che le omissioni o gli errori nella DNF sono rilevanti quando possono, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base della DNF stessa. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o dell'errore, valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o la natura del dato o dell'informazione interessati dall'omissione o dall'errore, o una combinazione delle due, potrebbe costituire il fattore determinante per valutare la rilevanza.
9. Non vi sono stati eventi al [gg][mm][aaaa] che abbiano comportato:
- a) irregolarità da parte di Amministratori, Dirigenti ed altri dipendenti della Società ABC S.p.A. che rivestono posizioni di rilievo nell'ambito amministrativo e del sistema di controllo interno;
 - b) irregolarità da parte di altri dipendenti della Società ABC S.p.A.;
 - c) notifiche da parte di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o inquirenti, organismi di controllo pubblico o autorità indipendenti di vigilanza aventi ad oggetto richieste di informazioni o chiarimenti, nonché provvedimenti inerenti l'inosservanza delle vigenti norme;
 - d) violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti;
 - e) inadempienze di clausole contrattuali;
 - f) violazioni del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (cosiddetta Legge Antiriciclaggio);
 - g) violazioni della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cosiddetta Legge Antitrust);
 - h) operazioni al di fuori dall'oggetto sociale;
- ideali a determinare significativi effetti sulla DNF.
10. Vi confermiamo che:
- a) è nostra responsabilità l'implementazione e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto, tra l'altro, a prevenire e ad individuare frodi e/o errori;
 - b) che non siamo a conoscenza di casi di frodi o sospetti di frodi, con riguardo alla Società ABC S.p.A., che potrebbero incidere in modo sostanziale su informazioni e dati riportati sulla DNF, che abbiano coinvolto:
 - il management,
 - i dipendenti con funzioni di rilievo nel controllo interno,
 - altri soggetti, anche terzi;
 - dipendenti e ex dipendenti;
 - analisti finanziari, autorità pubbliche o altri soggetti.
11. Siamo a conoscenza che una DNF che contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi dell'articolo 3 del Decreto comporta in capo agli Amministratori e ai componenti l'organo di controllo *[da adottare al modello*

di Governance societaria] specifiche responsabilità. A tal proposito, vi confermiamo, che la DNF è stata redatta riportando fatti materiali rilevanti corrispondenti al vero e non omettendo fatti materiali rilevanti.

12. Vi confermiamo che non vi sono state segnalazioni del Collegio *[da adottare al modello di Governance societaria]* relativamente al rispetto delle disposizioni di legge previste in materia di DNF (ad esempio, modalità e tempistiche di pubblicazione della DNF, ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, rispetto del principio *comply or explain* in tema di politiche attuate).
13. Non vi sono eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 20XX tali da rendere i dati di natura economica, patrimoniale, sociale o ambientale significativamente diversi da quelli risultanti dalla DNF a tale data o da richiedere rettifiche o annotazioni integrative.
14. *[Paragrafo da aggiungere nel caso in cui revisore incaricato è diverso dal revisore legale:]* Vi confermiamo che non vi sono state segnalazioni o commenti da parte del Revisore Legale del bilancio relativamente alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico nel suddetto bilancio alla data del [gg][mm][aa] che possano avere un impatto sull'informativa presentata nella DNF.
15. Vi sono state fornite tutte le informazioni rilevanti a supporto delle Vostre procedure di verifica, così come previsto dalla Vostra lettera di incarico del [gg][mm][aaaa].
16. Vi confermiamo quanto indicato nella DNF circa il fatto che la Società opera nel rispetto
 - i) delle normative di tutela ambientale stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti, con particolare riferimento, in via esemplificativa, a quelle riguardanti:
 - a) smaltimento rifiuti speciali e/o tossico nocivi;
 - b) smaltimento acque reflue;
 - c) emissioni in atmosfera;
 - d) terreni e falde acquifere.
 - ii) delle leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi.
 - iii) delle norme in materia di Privacy stabilite dalla normativa comunitaria, dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi.
17. Vi confermiamo altresì quanto indicato nella DNF circa il fatto che la Società ottempera alle norme in materia di impiego di personale appartenente a categorie protette stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi.
18. Vi confermiamo inoltre quanto indicato nella DNF circa il fatto che in relazione alle erogazioni dirette o indirette a partiti politici, correnti di partiti politici e singoli rappresentanti di partito, la Società ha osservato la normativa vigente dei singoli paesi sul finanziamento dei partiti.

Con la presente dichiarazione la Società riconosce e conferma inoltre che la completezza, attendibilità e autenticità di quanto sopra specificamente attestato costituisce, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della Vostra attività e per l'espressione del Vostro giudizio professionale, mediante l'emissione della relazione sulla DNF.

Distinti saluti.

Società ABC S.p.A.

Il legale rappresentante anche per conto del Consiglio di Amministrazione

Il Responsabile della redazione della DNF

Superato